

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

(approvato dal Consiglio di amministrazione in data 09/04/2013)

OGGETTO

Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di liquidazione anticipata (di seguito “Anticipazione”) della posizione individuale maturata dagli aderenti al Fondo Pensione Prev.Int (di seguito “Fondo”), ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, commi 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 252/2005 e dell’art. 13 dello Statuto del Fondo.

CONDIZIONI PER OTTENERE L’ANTICIPAZIONE

L’associato può richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata:

- a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per **spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per **l’acquisto della prima casa** di abitazione per sé o per i figli;
- c. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per la **ristrutturazione della prima casa** di abitazione per sé o per i figli, ai sensi del DPR n. 380/2001, art. 3, comma 1, lettera a), b), c) e d);
- d. decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione maturata, per **ulteriori esigenze** degli aderenti.

Per le richieste del tipo b), c) e d), ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Nell’anzianità di partecipazione sono compresi anche i periodi di partecipazione ai piani pensionistici individuali istituiti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005 e che non siano stati allo stesso adeguati (c.d. PIP “vecchi”).

L’aderente ha la facoltà di richiedere l’anticipazione alternativamente in cifra fissa oppure in misura percentuale del montante maturato.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal momento di iscrizione alle predette forme.

A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione, e prima dell’erogazione della stessa, il Fondo verificherà che le somme complessivamente erogate all’iscritto a detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazione) non risultino superare il tetto del 75% del totale della posizione individuale o del 30% in caso di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l’importo erogato dal Fondo sarà ridotto entro il limite consentito.

Per le richieste del tipo a), b) e c), l’anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Sono richiedibili al Fondo unicamente anticipazioni per importi non inferiori a Euro 2.000,00 a lordo della tassazione di legge. Eventuali richieste ricevute dal Fondo per ammontari inferiori, non saranno accolte.

Il diritto all’anticipazione spetta anche all’aderente che ha perso i requisiti di partecipazione al Fondo e ha optato per il mantenimento della posizione all’interno del Fondo stesso.

MODALITA’ PER RICHIEDERE L’ANTICIPAZIONE

La richiesta di anticipazione deve essere inviata al Fondo compilando e sottoscrivendo apposita modulistica disponibile nella sezione “DOCUMENTAZIONE” – “MODULI” della pagina web personale del Fondo (www.fondopensioneprevint.it).

Al modulo devono essere allegati i documenti previsti per ogni casistica (vedi punti successivi).

L’invio della richiesta di anticipazione potrà avvenire tramite email (fondopensioneprevint@fondopensioneprevint.it - fondopensioneprevint@legalmail.it) oppure tramite apposita funzionalità disponibile nella sezione “ANTICIPI” della pagina web personale del Fondo (www.fondopensioneprevint.it).

Si precisa che il Fondo accetterà esclusivamente le richieste pervenute attraverso la completa compilazione dell’apposita modulistica e corredate dai documenti previsti per ogni casistica.

Il Fondo comunicherà all’associato l’eventuale rigetto della richiesta di anticipazione.

In caso di errata o incompleta documentazione a supporto della richiesta o in caso di incompleta compilazione della modulistica, il Fondo darà adeguata informazione all'aderente.

La liquidazione dell'anticipazione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario previa indicazione, da parte del destinatario, delle coordinate bancarie (di cui l'aderente dovrà essere intestatario o cointestatario) da indicare sul modulo richiesta anticipazione.

REITERAZIONE DI RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE

E' ammessa la presentazione, nel corso del periodo di iscrizione al Fondo, di una pluralità di richieste di anticipazione, anche eventualmente per lo stesso titolo.

Ciò, ovviamente, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell'iscrizione ed il massimale erogabile. Non si rilevano limitazioni d'ordine temporale tra una richiesta e l'altra: l'anzianità prevista si riferisce al periodo minimo di iscrizione a forme pensionistiche complementari per conseguire per la prima volta il beneficio.

Non è ammissibile l'accoglimento di domande presentate successivamente, anche a notevole distanza di tempo, al fine di conseguire una pluralità di anticipazioni da parte dello stesso soggetto per il medesimo evento.

In caso di richiesta in base ai punti a), b) e c), il Fondo Pensione Prev.Int si riserva la facoltà di verificare l'invio della completa documentazione relativa alla richiesta precedente.

Al fine di evitare che tramite la reiterata richiesta di anticipazioni di cui al punto d) si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, il Fondo verificherà che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi nel totale il 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà quindi risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

RICOSTITUZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE

L'associato ha l'opportunità di reintegrare l'anticipazione in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Le modalità e le condizioni per il reintegro delle somme percepite a titolo di anticipazioni sulla posizione previdenziale sono disciplinate da apposito "Documento per il reintegro delle anticipazioni".

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Oltre alla documentazione sottoriportata, il Fondo si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a supporto.

A) SPESE SANITARIE

La domanda di **anticipazione per spese sanitarie**, a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia della dichiarazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche (A.S.L.), attestante il carattere straordinario dell'intervento (fac-simile allegato al "modulo richiesta anticipazione"). Tale dichiarazione è richiesta anche in caso di intervento medico effettuato privatamente;
- b) fotocopia della fattura dettagliata, emessa non oltre 12 mesi prima della richiesta o, in alternativa, preventivo di spesa firmato dallo specialista, che permette di ottenere le somme prima della presentazione della fattura. L'associato avrà, comunque, l'onere di produrre la fattura entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione o dall'emissione della stessa;
- c) stato di famiglia, in caso di spese sostenute dal coniuge o dai figli;
- d) fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale;
- e) consenso al trattamento dei dati personali (allegato al "modulo richiesta anticipazione")

Le spese di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presti eventuale assistenza al beneficiario dell'anticipazione, possono essere comprese nell'ambito della richiesta di anticipazione per spese sanitarie, se debitamente documentate.

Le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

B) ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE

La domanda di anticipazione per l'**acquisto della prima casa da terzi, mediante contratto di compravendita**, dovrà essere corredata da:

- a) copia dell'atto notarile di acquisto (saranno ritenute valide solo le richieste di anticipazione pervenute al Fondo entro 18 mesi dalla data dell'acquisto);

- b) è possibile produrre, anche, copia del contratto preliminare, riservandosi di allegare successivamente il contratto notarile definitivo, entro 6 mesi dalla data del rogito;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile (fac-simile allegato al "modulo richiesta anticipazione");
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile (fac-simile allegato al "modulo richiesta anticipazione");
- e) fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale;
- f) in caso di acquisto della prima abitazione per i figli, allegare lo stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela.

La domanda di anticipazione per l'**acquisto della prima casa in cooperativa** dovrà essere corredata, ad integrazione della documentazione prevista nei precedenti punti c), d), e) e f), da:

- g) in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, entro 6 mesi dall'emissione dell'atto, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

La domanda di anticipazione per **la costruzione in proprio della prima casa di abitazione** dovrà essere corredata, ad integrazione della documentazione prevista nei precedenti punti c), d), e) e f), da:

- h) in via immediata, la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa; in via definitiva, entro 6 mesi dall'emissione, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione lavori.

Si precisa che l'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione potrà essere concessa anche nelle seguenti ipotesi:

- acquisto riguardante un immobile ubicato all'estero;
- acquisto effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni (è necessario produrre documentazione comprovante il regime di comunione legale dei beni);
- acquisto di una quota di proprietà immobiliare, fermo restando che l'anticipazione sarà erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto preliminare o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, e non quello dell'intero immobile;
- acquisto della nuda proprietà di un immobile solo nel caso in cui l'acquirente abbia anche ivi stabilito la sua residenza;
- acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficaria.

Si precisa che l'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione non potrà essere concessa nelle seguenti ipotesi:

- acquisto da parte dell'aderente che sia separato e già comproprietario di un immobile assegnato in godimento al coniuge;
- in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'iscritto;
- acquisto della proprietà di un immobile che non comporti oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisto a titolo gratuito (es. donazione).

Si precisa che la nozione di "acquisto della prima casa di abitazione" comprende solo l'ipotesi di acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali su beni altrui (quali usufrutto) che presentano rispetto alla proprietà carattere parziale.

C) RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE

La domanda di anticipazione per la **ristrutturazione della prima casa di abitazione** (di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1, dell'articolo 3 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - DPR 06/06/2001 n. 380) dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, in conformità a quanto previsto dal comma 3, articolo 1, della legge 27/12/1997, n. 449 e dal D.M. 18/02/1998, n. 41:

- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare o, se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- b) fattura dettagliata delle spese sostenute, emessa non oltre 12 mesi prima della richiesta;
- c) è possibile produrre anche copia dei preventivi di spesa, riservandosi di allegare successivamente la fattura entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione o dall'emissione della stessa;
- d) stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela, in caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli;
- e) documentazione prevista dall'art. 1, co. 3, l. 449/1997 (per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi) e dal D.M. 41/1998 (recante le disposizioni di attuazione delle previsioni della suddetta legge). In alternativa è possibile produrre idonea autocertificazione ai sensi del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)" (fac-simile allegato al "modulo richiesta anticipazione");
- f) fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale.

Si precisa che è escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'iscritto o dei suoi figli, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'iscritto o dei suoi figli.

Si precisa che è escluso che possa conseguirsi un'anticipazione per interventi di ristrutturazione che non comportino oneri a carico dell'iscritto (come nel caso dello "sconto in fattura integrale" sul corrispettivo dovuto). Pertanto, solo in caso di "sconto in fattura parziale", l'iscritto potrà beneficiare di un'anticipazione, da erogarsi avendo a riferimento l'esborso effettivamente sostenuto dallo stesso.

D) ANTICIPAZIONE SENZA MOTIVAZIONE

L'aderente, allegando alla modulistica di richiesta anticipazione la fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale, purché siano trascorsi otto anni dall'iscrizione, può richiedere un'anticipazione sulla posizione maturata per **ulteriori esigenze**, senza presentare alcuna ulteriore documentazione a supporto. Il limite, come sopraindicato, è del 30%.

RAPPORTO TRA L'ANTICIPAZIONE E LA CESSIONE DEL QUINTO

Nel caso in cui l'associato abbia in atto contratti di "cessione del quinto" notificati al Fondo da parte della finanziaria, la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione specifica ad ogni casistica, dovrà essere corredata dall'attestazione di estinzione del debito firmata dalla finanziaria. Nel caso in cui non sia allegata tale documentazione, la pratica verrà automaticamente rigettata.

Unica eccezione sono le richieste di anticipazione per spese sanitarie, per le quali il Fondo provvederà a liquidare l'iscritto, anche in presenza di contratti di finanziamento contro cessione di quote di stipendio e con il TFR a garanzia, ma tratterà un quinto della prestazione a favore del cessionario (società finanziaria che ha concesso il finanziamento), che potrà chiederne o meno la corresponsione.

I contratti di finanziamento avranno effetto nei confronti del Fondo solo se notificati tramite raccomandata.

TASSAZIONE

Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. La disciplina è esposta nell'apposito Documento sul regime fiscale, disponibile nella sezione "DOCUMENTAZIONE" – "MODULI" della pagina web personale del Fondo (www.fondopensioneprevint.it).

Per eventuali ulteriori informazioni ed esigenze, la preghiamo di voler utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica:

- fondopensioneprevint@fondopensioneprevint.it
- fondopensioneprevint@legalmail.it